

*Sull'uso civico in generale*

L'uso civico gravante su terreni di proprietà privata costituisce soltanto un limite, o una forma di concorrente godimento che si affianca, limitandolo, al dominio del privato, lasciandone inalterata la natura ed integra tutte le rimanenti potestà che siano compatibili con l'uso civico, ivi compresa quella di esperire i rimedi possessori, i quali, nei rapporti che non incidano sul particolare contenuto e sull'esercizio dell'uso civico, non possono essere in alcun modo subordinati alle condizioni stabilite dall'art. 1145 c.c. per la tutela del possesso delle cose fuori commercio. Cass., 5 giugno 1979, n. 3177, Compagnone c. Cosentino, in Rep. Fo.it., 1979, n. 6